

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 218 del 6 marzo 2007

Linee guida per la prima attuazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Atto n. 2407) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/02/2006 n. 37; attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.

PREMESSA

La Regione Molise allo scopo di dare attuazione e regolamentare la formazione dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale, così come definita dall'art. 8 bis del D. Lgs. 626/94 e dall'accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, e dell'art.2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003 n. 195 (d'ora in avanti denominato "Accordo").

Il presente documento integra, relativamente agli aspetti demandati alle Regioni, quanto riportato nel D. Lgs. 195/03 e nell' Accordo Stato Regioni.

Ad essi occorre dunque fare riferimento per tutto ciò che non viene qui espressamente indicato.

SOGGETTI FORMATORI

TIPOLOGIE

Sulla base del D. Lgs. 195/03 e del successivo Accordo, i Soggetti Formatori si distinguono in due gruppi:

A. Soggetti abilitati a livello nazionale e così articolati:

a1) soggetti previsti dal D. Lgs. 195/03 art. 2, comma 3, ritenuti idonei a realizzare la formazione nei confronti di ogni tipologia di utenza, vale a dire Amministrazioni Regionali anche mediante le Aziende USL; Amministrazioni Provinciali; Università; ISPESL; INAIL; Istituto Italiano di Medicina Sociale; Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; Associazioni sindacali del Datori di Lavoro o dei Lavoratori o degli organismi Paritetici.

a2) soggetti previsti dall'Accordo al punto 4.1, ma con precise limitazioni:

- Amministrazioni statali e pubbliche (limitatamente al personale della P.A.): Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; Ministero della salute; Ministero delle attività produttive; ministero dell'interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza; Formez.
- Istituzioni scolastiche statali (nei confronti del proprio personale e di quello di altre Istituzioni scolastiche): Istituti tecnici industriali; Istituti tecnici aeronautici; Istituti professionali per l'industria e l'artigianato; Istituti Tecnici e Agrari; Istituti professionali per l'agricoltura; Istituti tecnici nautici, Istituti professionali per le attività marinare.
- Ordini e collegi professionali già abilitati ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. (limitatamente ai propri iscritti).

B. Soggetti accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione o Provincia Autonoma.

Nel seguito del documento saranno date indicazioni operative differenti per le due tipologie di soggetti, così come previsto dalla normativa.

1. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI.

La Regione Molise ha deciso di stilare e rendere disponibile on-line nei siti istituzionali www.Regionemolise.it e www.formazionelavoro.molise.it un elenco contenente tutti i soggetti erogatori dei corsi in oggetto, quindi comprendente sia i soggetti abilitati a livello nazionale che i soggetti accreditati a livello regionale.

1.1 SOGGETTI ABILITATI A LIVELLO NAZIONALE

Tali soggetti, se intendono essere inseriti nell'elenco dei soggetti formatori, devono inviare al Servizio Rendicontazione e Controllo della Formazione Professionale della regione Molise un'apposita richiesta, secondo il modello di cui all'allegato , dichiarando la volontà di attivare i corsi. Non è necessario indicare date e sedi di corsi eventualmente già programmati.

Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, individuati quali soggetti abilitati a erogare la formazione per RSPP e ASPP(Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione e Addetto Sicurezza Prevenzione e Protezione) all'art. 2 del comma 3 del D. Lgs. 195/03, possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso, per queste ultime, non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a), b), c) del punto 4.2.2 dell'Accordo.

1.2 SOGGETTI ACCREDITATI A LIVELLO REGIONALE (riconoscimento dei corsi)

I soggetti formatori accreditati a livello regionale inviano al Servizio Rendicontazione e Controllo della Formazione Professionale della regione Molise, comunicazione di ogni singola attività corsuale specificando la tipologia di modulo (A e/o B e/o C) secondo il modello di cui allegato A₂.

Gli stessi devono, inoltre, dichiarare di possedere i requisiti di cui al punto 4.2.2 dell'Accordo.

In particolare, i soggetti formatori:

1.2.1 devono dichiarare di essere accreditati presso la regione Molise, ai sensi del D. M. n. 166 del 25/05/2001 per le macrotipologie formative Formazione Superiore e/o Formazioni Continua, citando gli estremi del Decreto Dirigenziale di accreditamento.

1.2.2 devono dichiarare di possedere esperienza formativa almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro oppure di possedere esperienza professionale almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Per esperienza formativa almeno biennale si deve intendere la realizzazione, in almeno due diversi anni solari fra i quattro immediatamente precedenti la data della comunicazione, di uno o più corsi e per non meno di 100 ore totali, riguardanti l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per esperienza professionale almeno biennale si deve intendere lo svolgimento, in almeno due diversi anni solari fra i quattro immediatamente precedenti la data della comunicazione, di attività professionali in qualità di dipendente o per committenti terzi nel campo dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.2.3 Deve allegare l'elenco dei docenti con il titolo di studio posseduto e con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed indicare il nome del responsabile del progetto formativo.

Al termine dell'istruttoria, la Regione comunicherà al richiedente l'esito della verifica sul possesso dei requisiti prescritti e gli eventuali corsi riconosciuti. Decorsi 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione senza che la Regione si sia espressa, la domanda si intende approvata.

Per le attività comunicate nelle more degli atti di recepimento dell'Accordo e conformi ai requisiti minimi riportati nel medesimo, la verifica sul possesso dei requisiti e i corsi riconosciuti viene effettuata dal Servizio Rendicontazione e Controllo della Formazione.

2. FORMAZIONE PREGRESSA

Sono di seguito riportate le condizioni per riconoscere corsi e/o crediti formativi per la frequenza di precedenti corsi che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro, distinguendo quelli rivolti specificatamente alla figura del RSPP o ASPP (punto 2.1) da quelli previsti per altre figure operanti nel campo della sicurezza (punto 2.2).

2.1 CORSI DI FORMAZIONE rivolti alle figure di RSPP o ASPP.

Possono essere riconosciuti dal soggetto formatore, esclusivamente se previsti a progetto, crediti derivanti dalla frequenza di corsi di formazione specifici per RSPP e ASPP attivati, dopo la pubblicazione del D. Lgs. 195/03 e prima della pubblicazione dell'Accordo, purchè svolti da soggetti formatori che possedevano al momento dell'erogazione le caratteristiche previste dall'Accordo stesso. Tali crediti esonerano, in tutto o in parte, dalla frequenza dei moduli A, B e C.

A tal fine il soggetto formatore dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

2.1.1 CORSI EFFETTUATI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO

Sono riconosciuti i corsi effettuati, che risultano essere conformi a quanto previsti dall'Accordo per quanto concerne i contenuti, la durata, le metodologie didattiche e le verifiche di apprendimento intermedie e finali.

Le modalità di certificazione finale seguono le medesime procedure previste al successivo punto 4.

Nel caso che il corso erogato presenti difformità da quanto previsto nell'Accordo e nelle disposizioni di cui al presente atto, il soggetto formatore può riconoscere solo crediti formativi parziali e deve provvedere, prima del rilascio della certificazione, ad integrare la formazione con lezioni aggiuntive e verifiche dell'apprendimento tali da rendere il corso esattamente conforme alle disposizioni nazionali e regionali vigenti al momento.

2.1.2 CORSI EFFETTUATI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO

I corsi effettuati dopo il 14 febbraio 2006, data di pubblicazione dell'Accordo, devono necessariamente rispettare quanto in esso previsto.

2.2 CORSI DI FORMAZIONE per altre figure

Dal soggetto formatore possono essere riconosciuti, esclusivamente se previsti a progetto, crediti derivanti dalla frequenza di specifici corsi di formazione:

- Per il modulo A:
 - vale il riconoscimento di crediti derivanti dall'esperienza lavorativa e formativa previsto dalle tabelle A₄ e A₅ dell'Accordo.
 - possono essere riconosciuti:
 - a) i corsi di formazione di cui all'art. 10 del D. Lgs. 494/96 limitatamente al macrosettore ATECO n. 3 (vedesi tabella settori ATECO)
 - b) i corsi, previsti anche in piani di studio universitari o post-universitari, specificatamente riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro di durata non inferiore a 16 ore.

I corsi di cui sopra devono risultare da documenti formali prodotti dal richiedente.

- Per il modulo B:

al fine di ottenere l'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento di cui al punto 2.5 dell'Accordo, indipendentemente dagli eventuali crediti formativi, sempre se previsti a progetto, riconosciuti dal soggetto formatore il candidato deve comunque essere sottoposto alle verifiche intermedie e finali previste per lo stesso modulo.
- Per il modulo C:

non è possibile riconoscere crediti formativi. Esso deve essere pertanto interamente frequentato.

3. SVOLGIMENTO DEI CORSI

3.1 TERMINE DI ATTIVAZIONE DEI CORSI FORMATIVI

L'attivazione dei corsi nella fase transitoria prevista dall'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 195/03, avvenuti entro il 14/02/2007 (entro un anno dalla pubblicazione dell'Accordo sulla G.U.); dovranno concludersi, con le verifiche finali, entro il 14/02/2008.

3.2 CONFERMA INIZIO CORSO

Al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata dai soggetti formatori accreditati a livello regionale, la Regione ha la necessità di conoscere preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi. I soggetti formatori, pertanto, dovranno far pervenire, almeno 10 gg. prima dell'inizio di ogni singolo corso, una comunicazione, contenente i seguenti punti:

- dichiarazione di essere ancora in possesso dell'accreditamento regionale di cui al D. M. 166/01 per gli enti di formazione;
- calendario del corso, sede, orari e programmi con elenco degli argomenti e tempo dedicato a ciascuno;
- date delle verifiche finali dell'apprendimento;
- nome del responsabile del progetto formativo;
- elenco dei docenti;
- elenco completo degli allievi.

Qualsiasi variazione intervenga relativamente ai suddetti punti, nonché il verificarsi di qualsivoglia evento modificativo, dovrà essere immediatamente segnalato al competente Servizio rendicontazione e controllo delle attività di formazione professionale.

3.3 SVOLGIMENTO DEL CORSO

Per quanto concerne lo svolgimento del corso, devono essere puntualmente rispettate tutte le indicazioni dell'Accordo; in particolare si evidenzia quanto segue:

- Il soggetto formatore, prima di accettare un allievo alla frequenza dei moduli B o C, deve verificare il possesso della certificazione relativa al modulo A frequentato altrove, ovvero deve provvedere alla verifica del possesso dei requisiti indicati nella prima colonna delle tabelle A₁ e A₂ dell'Accordo, che danno diritto all'esonero della frequenza.
- Il Modulo A è propedeutico agli altri e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito formativo permanente.
- Il Modulo B non è propedeutico al Modulo C e va frequentato per ogni Macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o ASPP. La Regione Molise, all'interno della sperimentazione prevista al punto 2.7 dell'Accordo, potrà peraltro sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi purchè nel rispetto della durata dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori, i cui risultati saranno oggetto di valutazione.
- Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.
- La durata dei singoli moduli previsti dall'Accordo è da intendersi come minima. Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali di apprendimento sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo.
- E' necessaria la tenuta di un registro cartaceo di presenza e di firma dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso.
- Sono ammesse assenze per un massimo del 10% del monte orario complessivo.
- E' necessario garantire un equilibrio tra lezioni frantali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo.
- E' necessario favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.

VALUTAZIONI INTERMEDIATE E FINALI

- Le verifiche intermedie e finali devono essere eseguite come previsto dall'Accordo e conservate a disposizione per eventuali controlli. Per ogni modulo (A, B e C) deve essere redatto un verbale finale secondo i modelli di cui agli allegati 4.1,4.2,4.3 da inviare alla Regione. I modelli di cui agli allegati 4.1,4.2,4.3 devono essere tutti corredati dell'elenco dei partecipanti redatto secondo il modello di cui all'allegato.

Per i candidati RSPP che sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B (tabella A₁), si deve procedere, in occasione della verifica prevista per il modulo C, anche alla somministrazione di test, a risposta multipla chiusa, relativi alle materie dei moduli A e B; tali test concorrono alla determinazione della valutazione finale del modulo C.

Il RSPP o l'ASPP, quando anche si trovi nelle condizioni di poter fruire dell'esonero previsto nelle tabelle A4 e A5, può comunque richiedere di frequentare i corsi.

4. MODALITA' DI CERTIFICAZIONE FINALE

Per poter ottenere un quadro completo degli RSPP e ASPP operanti sul territorio regionale, con il duplice fine di facilitarne l'individuazione da parte delle aziende e di attivare specifiche azioni di prevenzione, mirate a determinati settori produttivi, il Servizio Rendicontazione e Controllo della F.P. terrà un elenco aggiornato delle persone in possesso delle certificazioni relative ai moduli A, B e C. Tale elenco sarà comunicato periodicamente al Servizio Rendicontazione e Controllo delle attività di formazione professionale e messo a disposizione degli utenti, tramite pubblicazione sul sito internet www.regione.molise.it

Si riportano pertanto le indicazioni necessarie al raggiungimento di tale scopo, nonché all'attuazione di quanto previsto al punto 2.5 dell'Accordo, riguardo alle modalità di certificazione.

4.1 VERBALE FINALE DEI SINGOLI MODULI

4.1.1 SOGGETTI ABILITATI A LIVELLO NAZIONALE

- Entro trenta giorni dalla verifica finale, tali soggetti devono inviare al Servizio Rendicontazione e Controllo della F.P. della Regione Molise, il verbale relativo ad ogni singolo modulo (A, B, e C) realizzato sul territorio regionale, secondo i modelli riportati negli allegati 4.1,4.2,4.3 corredati dell'elenco dei partecipanti redatto secondo il modello di cui all'allegato .

Il verbale e l'elenco devono essere trasmessi:

- su originale cartaceo;
- in formato elettronico, utilizzando il file messo a disposizione sul sito www.regione.molise.it tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo informazione@regione.molise.it, specificando l'oggetto: "nome soggetto formatore. - Trasmissione verbale modulo A (o B, o C) effettuato il (data corso)".

4.1.2 SOGGETTI ACCREDITATI A LIVELLO REGIONALE

Entro trenta giorni dalla verifica finale, tali soggetti devono inviare al competente Servizio Rendicontazione e Conrollo della F.P. il verbale relativo ad ogni singolo modulo (A, B e C) secondo i modelli riportati negli allegati 4.1, 4.2,4.3, corredati dell'elenco dei partecipanti redatto secondo il modello di cui all'allegato , sia su supporto cartaceo che elettronico.

4.2 ATTESTATI DI FREQUENZA E PROFITTO

Per facilitare la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione sul territorio regionale, tutti i soggetti formatori operanti nel Molise dovranno adottare il modello riportato e disponibile sul sito www.regione.molise.it.

I soggetti abilitati a livello regionale devono redigere gli attestati finali, farli firmare dal responsabile del progetto formativo e dal legale rappresentante, applicare, per ogni foglio, una marca da bollo del valore previsto per il rilascio di atti a provvedimenti della Pubblica Amministrazione (attualmente € 14,62) ed infine inoltrarli alla Regione, accompagnati da una copia in originale del verbale di verifica finale secondo i modelli di cui agli allegati 4.1,4.2,4.3, corredati dell'elenco dei

partecipanti redatto secondo il modello di cui allegato, per la vidimazione. I certificati dovranno quindi essere ritirati, nelle date che saranno comunicate presso gli uffici regionali.

Contestualmente al rilascio degli attestati, la Regione invia a sua volta al Servizio Rendicontazione e controllo delle attività di formazione professionale l'elenco delle persone alle quali gli attestati sono stati rilasciati, completo dei dati di cui allegato. I nominativi saranno inseriti nell'elenco regionale degli RSPP e ASPP.

Sarà cura del Soggetto Formato conservare sia gli Attestati con verifica dell'apprendimento che i singoli Attestati di partecipazione al corso di aggiornamento al fine di documentare il rispetto dell'obbligo di formazione e di aggiornamento.

4.3 CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

I verbali finali di cui agli allegati 4.1, 4.2, 4.3, corredati dell'elenco dei partecipanti redatto secondo il modello di cui all'allegato , dovranno essere conservati dal soggetto formatore per un tempo illimitato, tutti gli altri documenti (curricula docenti, registri presenze, elaborati verifiche intermedie e finali ecc.) per un periodo di almeno cinque anni.

5. AGGIORNAMENTO

5.1 MODALITA' DI REALIZZARE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

- La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero (tabelle A₄ e A₅ dell'Accordo). Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.
- In coerenza con quanto esplicitato al precedente punto 3.1, per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14/02/2007 e deve essere completato entro il 14/02/2012.
- Entro il 14/02/2008 l'aggiornamento deve essere svolto per almeno il 20% del monte ore previsto per lo specifico macrosettore.
- Per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i Macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio.
- Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.
- Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.
- Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori suddetti, l'aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive.

- La possibilità di attuare questa tipologia di interventi anche con modalità di formazione distanza è rinviata a successivo atto dirigenziale da parte del Servizio Rendicontazione e Controllo della F.P. .

5.2 SOGGETTI FORMATORI

- I corsi di aggiornamento possono essere organizzati dai medesimi soggetti formatori autorizzati a realizzare corsi per i moduli A, B e C.

5.3 MANTENIMENTO DELL' ISCRIZIONE NELL' ELENCO

- Al fine di mantenere l'iscrizione nell'elenco delle persone abilitate a svolgere le funzioni di ASPP o RSPP, è necessario che le stesse, al termine del quinquennio, provvedano ad autocertificare l'avvenuto aggiornamento, inviando al Servizio Rendicontazione e Controllo della F.P. della Regione Molise specifica comunicazione allegando copia degli attestati di partecipazione ai corsi seguiti.

5.4 CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTO AGGIORNAMENTO

- Al termine dell'attività di aggiornamento il soggetto formatore rilascia ai partecipanti un attestato di partecipazione secondo il modello di cui all'allegato 2a, 2b, 2c.

6. CRITERI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE QUALITATIVE

Relativamente ai soli soggetti formatori accreditati a livello regionale, le Province provvederanno alla verifica a campione della correttezza e della qualità dei corsi erogati, pur senza l'obbligo di nominare per ciascun corso un funzionario addetto al controllo.

- Il monitoraggio dei corsi attivati , sarà effettuato dal Servizio Rendicontazione e Controllo della F.P. di Isernia.